

**COMUNE DI LEVERANO**

PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale**N. 106 del 10/06/2026**

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE
-----------------	---

L'anno 2026 il giorno 10 del mese di GIUGNO alle ore 17:50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
ROLLI Marcello	Sindaco	Sì	
CAGNAZZO Ines Serena	Vice Sindaco	Sì	
GALA Maria Antonietta	Assessore	Sì	
MUCI Carmine Antonio	Assessore	Sì	
VALENTINO Luigi Piero	Assessore	Sì	
ZECCA Andrea Antonio	Assessore	Sì	

Assiste, per le funzioni di legge, IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Dario VERDESCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero dei convenuti, il sig. MARCELLO ROLLI - IL SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 16/11/2022 è stato approvato il nuovo CCNL funzioni locali 2019/2021 che, agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20, ha parzialmente rivisitato la disciplina delle P.O., ridenominandole incarichi di Elevata Qualificazione (EQ)
- in data 23/02/2026 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

Richiamato:

- il Capo II *"Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione"* del CCNL 2022/2024 recante la Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, artt. 15 e ss.;
- il Capo IV *"Disposizioni particolari per gli enti senza la dirigenza"* del nuovo CCNL artt. 19 e ss.;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20.05.2019 è stato approvato il Regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca, la graduazione e valutazione degli incarichi di *posizione organizzativa*;

Preso atto che:

- preliminarmente all'attivazione delle procedure di rinnovo degli incarichi di E.Q. in essere e di prossima scadenza, risulta, pertanto, opportuno procedere ad una revisione del vigente Regolamento al fine di adeguarlo alle norme contrattuali di nuova introduzione;
- per l'effetto, occorre modificare il vigente regolamento sostituendo, al fine di uniformarli a quelli disciplinati dal nuovo CCNL;

Visto:

- l'art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Locali 23/02/2026 secondo cui *"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del CCNL 16/11/2022. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative e di coordinamento di unità di personale anche appartenente alla stessa Area di Funzionari ed EQ; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo; 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad*

elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale • dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori”;

- l'art. 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali secondo cui “1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 15 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 22.000, lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 15 comma 4 (Incarichi di elevata qualificazione), l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento. 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. 6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 79 comma 6, del CCNL 16.11.2022, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 17 del CCNL 16.11.2022”;
- l'art. 17 del CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 che disciplina i compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ;

Osservato preliminarmente che:

- la struttura organizzativa dell'ente non prevede la dirigenza e, di conseguenza, per gli incarichi di E.Q. trovano allo stato applicazione le disposizioni di cui agli artt. 19 e ss.

del CCNL 2022-2024;

- spetta alla Giunta Comunale individuare il numero di incarichi di EQ, la collocazione funzionale e i relativi pesi, previa determinazione dei criteri generali di valutazione;

Dato atto che, ai sensi della richiamata norma contrattuale, la graduazione delle posizioni deve essere definita sulla base di criteri predeterminati, che tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna di esse;

Rilevata l'opportunità di dotarsi di un nuovo testo regolamentare che disciplini le modalità e le condizioni per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione e il relativo sistema di graduazione della retribuzione di posizione, contestualmente abrogando la precedente regolamentazione;

Visto lo schema di "Regolamento per l'individuazione e la gradazione degli incarichi di Elevata Qualificazione" allegato al presente atto a costituirne parte integrale e sostanziale;

Preso atto, altresì, che in data 25/05/2026, con nota pec, il Segretario Generale ha attivato la procedura di confronto sindacale prevista dall'art. 5 del CCNL 2022/2024 Comparto Funzioni Locali, e che le OO.SS. interpellate, cui è stata trasmessa copia della suddetta bozza di Regolamento, non hanno richiesto specifico incontro nei successivi 5 giorni decorrenti dal ricevimento di detta comunicazione;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di dovere approvare il suddetto regolamento e le modifiche ivi previste in adeguamento ed in conformità al nuovo CCNL 2022/2024;

Ravvisata la propria competenza ai sensi del T.U.E.L n.267/2000;

Visti

- Il Dlgs. n. 267/2000;
- Il Dlgs. n. 150/2009;
- il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- Il CCNL Funzioni Locali 2022/2024 approvato il 23.02.2026;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del Settore Economico Finanziario-Personale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di **APPROVARE** il "Regolamento per l'individuazione e la gradazione degli incarichi di Elevata Qualificazione", in adeguamento alla disciplina prevista dal nuovo CCNL Funzioni Locali 2022/2024, come da schema allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di **DARE MANDATO** al Segretario di adottare i provvedimenti conseguenziali;
3. Di **PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
4. Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

f.to Roberta Gabriella Portaccio

IL PRESIDENTE f.to MARCELLO ROLLI - IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Dario VERDESCA
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE
f.to Dott. VERDESCA Dario

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 1136

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 10/06/2026 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000 e contestualmente

- ☐ viene trasmesso in elenco ai signori capigruppo ai sensi dell'art.125, del D.lgs 267/200, con lettera prot. n. ;
☐ viene trasmesso alla Prefettura con lettera prot n in data odierna (art. 135 D. Lgs. 267/2000);

li, 10/06/2026

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/06/2026

- [] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, ...

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
E' copia conforme all'originale.

.....



COMUNE DI LEVERANO
(Prov. di Lecce)

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E
LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI
ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 10-06-2026

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri per il conferimento, alla graduazione della retribuzione di posizione e ai criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026.

Per “*Elevata Qualificazione*” si intende un incarico che comporti, con assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attività, di seguito elencate:

- a) responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 2

Istituzione delle Elevate Qualificazioni

Ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. del 23.02.2026, in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL

Gli incarichi di EQ sono conferiti di norma ai dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ivi compresi quelli a tempo determinato, tra cui quelli assunti ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000.

Negli enti privi di posizioni dirigenziali, è possibile conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, nel caso in cui non siano in servizio dipendenti appartenenti all'Area dei Funzionari e delle Elevate

Qualificazioni, oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea.

Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

Art. 3

Il conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione

Gli incarichi di EQ sono conferiti, con provvedimento motivato del Sindaco, di norma per un periodo di 12 mesi rinnovabili annualmente sino ad un massimo di un triennio e comunque per una durata non superiore al mandato del Sindaco che li ha disposti sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato e nel piano delle performance o degli obiettivi;
- b) requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;
- c) attitudini in relazione ai programmi da realizzare;
- d) esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare.

Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo si tiene conto degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei *curricula*.

Gli incarichi, per esigenze organizzative o necessità di riallineamento all'annualità finanziaria e programmatica in corso, possono essere conferiti anche per periodi inferiori a quanto previsto dal precedente comma 1, e possono essere rinnovati dal Sindaco con provvedimenti motivati in relazione ai criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 4

La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione

La revoca degli incarichi di EQ, oltre che per ragioni disciplinari, può essere disposta per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente interessato:

1. Intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo;
2. Valutazione negativa dell'attività svolta;
3. Inosservanza delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta o dall'assessore di riferimento e dal Segretario Generale.

Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nell'Ente o che ne modificano radicalmente le attribuzioni

È definita negativa la valutazione inferiore a 51/100, previa conferma all'esito dell'eventuale contraddittorio promosso dal titolare di EQ.

L'inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta o dall'Assessore di riferimento deve essere accertata da parte del Segretario e deve riferirsi ad indicazioni che hanno un carattere strategico ed un rilievo di interesse generale.

La revoca è disposta dal Sindaco con atto scritto e motivato.

La revoca o la cessazione dell'incarico comportano la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

Art. 5

Retribuzione di posizione e Retribuzione di risultato

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 22.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione e in relazione alle risorse disponibili.

L'attribuzione dell'importo della retribuzione di posizione avviene secondo le modalità di graduazione, stabilite dal presente regolamento

L'indennità di risultato è pari al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

Art. 6

La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

La graduazione della retribuzione di posizione per i titolari di EQ di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) e b), CCNL 23.02.2026 è determinata in relazione ai parametri di cui alla scheda Allegato "A" e precisamente:

- A. Struttura Organizzativa;
- B. Complessità Organizzativa;
- C. Responsabilità.

Ciascuno dei parametri suindicati viene valutato sulla base di variabili, classi ed indicatori con una scala di valori e secondo le modalità riportate nella Scheda Allegato "A"

Per la valorizzazione finale della posizione si procede come segue:

- a. La valorizzazione della posizione è data dal rapporto tra il differenziale di retribuzione della EQ (€17.000) e il punteggio massimo teoricamente attribuibile ad ogni posizione (100) sulla base dei parametri di cui alla scheda "Allegato "A";
- b. Il risultato ottenuto, secondo la lett. a), viene moltiplicato per il punteggio totale assegnato alla posizione in seguito alla pesatura;
- c. Il punteggio così ottenuto viene sommato all'importo minimo attribuibile per legge pari ad € 5.000,00.

Nell'ipotesi in cui, la graduazione degli incarichi di EQ, come sopra determinata, comporti il superamento delle somme messe a disposizione dall'ente per la indennità di posizione, si procederà ad una riparametrazione delle stesse.

A tal fine:

- a. verranno sommati tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni delle posizioni organizzative;
- b. le somme messe a disposizione dall'ente per la indennità di posizione vengono divise per la somma dei punteggi risultanti dalle graduazioni delle singole posizioni organizzative.
- c. Tale risultato viene moltiplicato per i singoli punteggi di graduazione, così da determinare la misura della indennità di posizione.

L'organismo di valutazione (ovvero il Segretario) procede alla concreta applicazione della metodologia di graduazione delle EQ, proponendo al Sindaco l'adozione del relativo provvedimento.

La graduazione è aggiornata tutte le volte che un settore sia interessato da modifiche organizzative e comunque di norma almeno con cadenza annuale.

Art. 7

Regime orario

L'orario di lavoro dovrà corrispondere a quanto prescritto contrattualmente e, comunque, essere adeguato al buon andamento dei servizi comunali.

Il dipendente titolare di posizione organizzativa deve assicurare la propria presenza nell'ambito dell'orario minimo previsto contrattualmente ed organizzare il proprio tempo di lavoro, anche mediante ore aggiuntive necessarie rispetto al minimo d'obbligo, correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, anche su specifica richiesta del Sindaco o del Segretario comunale, in relazione agli obiettivi e piani di lavoro da realizzare.

Le ore aggiuntive prestate non danno luogo a compensi di lavoro straordinario o a recuperi in termini di ore libere, salvo quanto specificatamente previsto da norme contrattuali.

Art. 8

Compensi aggiuntivi ai titolari di incarico di E.Q.

Ai titolari di incarico di E.Q. in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

- A. l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del presente CCNL;
- B. i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter;
- C. i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;
- D. i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
- E. i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse

- finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
- F. i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
 - G. l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
 - H. i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - I. gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 50 del 2016 e n. 36 del 2023;
 - J. i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 114 del 2014;
 - K. i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9.05.2006;
 - L. i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;
 - M. i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio.
 - N. compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

Art. 9

Disposizioni finali

Il contenuto del presente regolamento è stato oggetto di informazione preventiva e, su richiesta dell'ente o dei soggetti sindacali, di confronto per le parti relative al conferimento, alla revoca ed alla graduazione degli incarichi di EQ.

Le disposizioni regolamentari incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento sono da ritenersi abrogate.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché nel sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "*Amministrazione Trasparente*", in attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.

SCHEDA VALUTAZIONE POSIZIONE						
Nominativo						
Settore						
Parametri	Variabili	Classe	Indicatori	P		
Struttura organizzativa	Posizione nella struttura	25%	Servizio costituito da un solo ufficio	2		
			Servizio costituito da due uffici	4		
			Servizio costituito da tre uffici	6		
			Servizio costituito da oltre tre uffici	9		
	Rapporti con l'utenza		Contenuta	3		
			Apprezzabile	7		
			Elevata	10		
Complessità Organizzativa	N. dipendenti	45%	Da 1 a 2	2		
			Da 3 a 4	4		
			Sino a 5	6		
			Oltre 5	8		
	Articolazione attività gestite		Quantità elevata di attività omogenee	5		
			Quantità media di attività omogenee	10		
			Quantità ridotta di attività omogenee	15		
	Il sistema normativo di riferimento		Non turbolento	1		
			Parzialmente turbolento	5		
			Turbolento	10		
	Complessità attività		Atti ripetitivi	3		
			Atti parzialmente ripetitivi	6		
			Atti non ripetitivi	10		
	Destinatari delle attività della posizione		Prevalentemente interni	3		
			Sia interni che esterni	6		
			Prevalentemente esterni	9		
Responsabilità	Valore globale entrata/spesa gestita dal Responsabile del Servizio	30%	Fino a € 100.000,00	1		
			Da € 101.000,00 ad € 999.999,00	4		
			Da € 1.000.000,00 ad € 2,000,000,00	7		
			Oltre € 2.000.000,00	10		
	Responsabilità connesse ad eventi straordinari che possono gravare sul servizio (indipendenti dal peg)		Assente	0		
			Presente	5		
			Rilevante	10		
	Strategicità della posizione		Ordinaria	1		
			Più che ordinaria	5		
			Elevata	9		
Punteggio totale ottenuto						
Valore economico posizione						

Punteggio sino a 60	€	5.000,00
Oltre punti 60 si attribuisce un fattore economico incrementale per ogni punto di €	€	425,00
Max Indennità di posizione	€	22.000,00